

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
PIANURA VERCELLESE NORD – A.T.C. VC1**

Sede legale ed amministrativa: Via Vercelli 44 – 13030 Caresanablot

Regolamento per la caccia alla volpe in squadra nel territorio di caccia programmata A.T.C. VC1 della provincia di Vercelli

- Art.1** Sul territorio dell’A.T.C. VC1, a partire dal 9 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia alla Volpe è consentita esclusivamente a squadre autorizzate di cacciatori e con l’uso di cani secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte salve le zone interessate da eventuali provvedimenti sanitari, dove gli abbattimenti saranno autorizzati dalla Autorità Sanitaria.
- Art.2** Ciascuna squadra potrà essere composta da un minimo di 5 cacciatori ammessi nell’A.T.C. VC1. In ogni squadra dovrà essere individuato un Caposquadra ed un massimo di 3 Vice-caposquadra, che sono responsabili dell’andamento della battuta e della compilazione dei relativi verbali, uno dei quali dovrà essere obbligatoriamente presente alle battute.
- Art.3** Le domande di autorizzazione dovranno pervenire all’A.T.C. VC1, al fine di conseguire l’apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente dell’ATC VC1.
L’istanza da produrre in carta libera, dovrà contenere :
- a) l’elenco nominativo di tutti i componenti la squadra, la relativa residenza, il numero del Porto d’Armi.
 - b) i nominativi del Caposquadra e dei Vice- caposquadra che, in caso di assenza del responsabile, sono autorizzati a sostituirlo.
- Art.4** Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Presidente dell’A.T.C. VC1 alle squadre esclusivamente composte dai cacciatori ammessi all’esercizio venatorio nella zona di caccia programmata dell’A.T.C. VC1.
- Art.5** Il Caposquadra, od in sua vece il Vice – caposquadra, oltre ad avere la responsabilità della squadra, è tenuto per ogni battuta a compilare l’elenco dei cacciatori partecipanti, nonché la scheda predisposta dall’A.T.C.VC1.
I capi di volpe abbattuti che presentino evidenti segni di malattia devono essere consegnati tempestivamente all’Istituto Zooprofilattico di Vercelli.
- Art.6** Durante le battute di caccia alla volpe è vietato abbattere qualunque altra specie di fauna selvatica, pena la revoca dell’autorizzazione oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- Art.7** Il responsabile di ogni squadra è tenuto a presentare, entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia alla volpe, la scheda riepilogativa, predisposta dall’A.T.C. VC1 e contenente:
- il numero delle battute effettuate e l’elenco dei partecipanti;
 - il numero, il relativo peso medio, il sesso e l’età media presunta dei capi abbattuti.

**Art. 8 LA CACCIA IN SQUADRA ALLA VOLPE NON E’ CONSENTITA CON TERRENI COPERTI IN TUTTO O NELLA MAGGIOR PARTE DA NEVE
(ART. 21 DELLA L. 157/92)**